|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel

primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e

181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)

 Vigente al: 31-5-2017

Capo I
Principi generali

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181

lettera i);

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in

particolare l'articolo 14;

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate;

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante

approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti

in materia di istruzione, e successive modificazioni;

 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,

per la riforma della pubblica amministrazione e per la

semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in

particolare l'articolo 20;

 Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per

la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di

istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge

11 gennaio 2007, n. 1;

 Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita'

scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

 Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente

la definizione delle norme generali relative alla scuola

dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive

modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche;

 Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente

norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo

ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

 Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in

materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;

 Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare

l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la

prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di

istruzione;

 Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli

1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze

e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di

valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

 Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

 Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernete la

definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle

prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e

formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di

certificazione delle competenze;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,

n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica e la

Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione

cattolica nelle scuole pubbliche;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.

249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21

novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e

degli studenti della scuola secondaria;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.

323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di

studio di istruzione secondaria superiore;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.

394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1,

comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286, ed in

particolare l'articolo 45;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.

275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia

delle istituzioni scolastiche;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.

122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme

vigenti per la valutazione degli alunni;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.

89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e

didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010,

recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e

gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione

cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo

d'istruzione;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.

87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino

degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.

88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli

istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.

133»;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.

89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012,

n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la

ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri

d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

 Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per

l'apprendimento permanente;

 Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto

2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di

adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1,

comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

 Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella

seduta del 23 febbraio 2017;

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della

Repubblica e della Camera dei deputati;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 7 aprile 2017;

 Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e

la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle

finanze;

 E m a n a

 il seguente decreto legislativo:

 Art. 1

 Principi. Oggetto e finalita'

 della valutazione e della certificazione

 1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i

risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle

studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del

sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita' formativa

ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al

successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita'

personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle

acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze.

 2. La valutazione e' coerente con l'offerta formativa delle

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con

le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai

decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e

n. 89; e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria

autonomia professionale, in conformita' con i criteri e le modalita'

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale

dell'offerta formativa.

 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo

delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e

degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilita' e i

regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono

i riferimenti essenziali.

 4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare,

anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta

formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla

valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli

alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo

dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal

regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilita' e

dalle specifiche esigenze della comunita' scolastica e del

territorio.

 5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni

scolastiche adottano modalita' di comunicazione efficaci e

trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

 6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle

competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire

l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

 7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni

internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della

valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualita' del

proprio servizio.

 8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio

nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo

45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n.

394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini

italiani.

Capo II
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel
primo ciclo di istruzione

 Art. 2

 Valutazione nel primo ciclo

 1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle

alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione

dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste

dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, e' espressa con

votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

 2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e

organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima

acquisizione.

 3. La valutazione e' effettuata collegialmente dai docenti

contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti

che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di

alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione

cattolica e di attivita' alternative all'insegnamento della religione

cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni

che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione e'

integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di

sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro

grado scolastico, che svolgono attivita' e insegnamenti per tutte le

alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati

all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa,

forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul

profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio

sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

 4. Sono oggetto di valutazione le attivita' svolte nell'ambito di

«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1

del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.

 5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene

espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico

riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato

nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola

secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del

Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.

 6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le

alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a piu' docenti di

sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa

alunna o lo stesso alunno con disabilita', la valutazione e' espressa

congiuntamente.

 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione

dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle

attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che se ne

avvalgono, e' resa su una nota distinta con giudizio sintetico

sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

 Art. 3

 Ammissione alla classe successiva

 nella scuola primaria

 1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla

classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo

grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente

raggiunti o in via di prima acquisizione.

 2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne

e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente

raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica,

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di

apprendimento.

 3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione

assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunna o l'alunno

alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da

specifica motivazione.

 Art. 4

 Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne

 e degli alunni della scuola primaria

 1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle

attivita' di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto

legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali

sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano,

matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il

curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta

di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad

eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente

nella classe quinta.

 2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di

autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti

utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione

didattica.

 3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali

costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita' ordinarie

d'istituto.

 4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di

posizionamento sulle abilita' di comprensione e uso della lingua,

coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

 Art. 5

 Validita' dell'anno scolastico

 nella scuola secondaria di primo grado

 1. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la valutazione

finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di

almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da

comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel

monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attivita' oggetto

di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del

collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi

eccezionali, congruamente documentati, purche' la frequenza

effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per

procedere alla valutazione.

 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui

non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe

accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio

dei docenti, la non validita' dell'anno scolastico e delibera

conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame

finale del primo ciclo di istruzione.

 Art. 6

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo

 grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

 1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado

sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo

ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto

del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2

del presente articolo.

 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di

apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di classe puo'

deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe

successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne

e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di

apprendimento in una o piu' discipline, l'istituzione scolastica,

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di

apprendimento.

 4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante

di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono

avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso

secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal

docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che

si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un

giudizio motivato iscritto a verbale.

 5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e'

espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso

scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

 Art. 7

 Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne

 e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

 1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attivita' di cui

all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31

dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove

standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali

e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e

inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo.

Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola

secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3,

del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,

come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.

 2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di

autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti

utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione

didattica.

 3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di

apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilita' di

comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di

riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con

gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

 4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e

la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione

all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e

gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati

dal consiglio di classe, e' prevista una sessione suppletiva per

l'espletamento delle prove.

 5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali

costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita' ordinarie

d'istituto.

 Art. 8

 Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

 1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e'

finalizzato a verificare le conoscenze, le abilita' e le competenze

acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

 2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di

istruzione e' costituita la commissione d'esame, articolata in

sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del

consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le

funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente

collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25,

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di

assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di

Presidente il coordinatore delle attivita' educative e didattiche.

 3. L'esame di Stato e' costituito da tre prove scritte ed un

colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame

predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la

valutazione.

 4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite

nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali

per il curricolo, sono:

 a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge

l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa

lingua;

 b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

 c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata

in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

 5. Il colloquio e' finalizzato a valutare le conoscenze descritte

nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali,

con particolare attenzione alla capacita' di argomentazione, di

risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche' il

livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle

competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo

musicale, nell'ambito del colloquio e' previsto anche lo svolgimento

di una prova pratica di strumento.

 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca sono definite le modalita' di articolazione e di

svolgimento delle prove.

 7. La commissione d'esame delibera, su proposta della

sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con

votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unita'

superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di

ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al

comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una

votazione complessiva di almeno sei decimi.

 8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi

puo' essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimita'

della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel

percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

 9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della

valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

 10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o piu'

prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di

classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

 11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante

affissione all'albo della scuola.

 Art. 9

 Certificazione delle competenze nel primo ciclo

 1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo

sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di

cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni,

anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo

ciclo.

 2. La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria

e del primo ciclo di istruzione.

 3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono

emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca sulla base dei seguenti principi:

 a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni

nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo

ciclo di istruzione;

 b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione

europea, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano;

 c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi

livelli di acquisizione delle competenze;

 d) valorizzazione delle eventuali competenze significative,

sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e

informale;

 e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne

e gli alunni con disabilita';

 f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle

prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per

ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle

abilita' di comprensione e uso della lingua inglese.

 Art. 10

Esami di idoneita' nel primo ciclo e ammissione all'esame di Stato

 conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti

 1. L'accesso all'esame di idoneita' per le classi seconda, terza,

quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della

scuola secondaria di primo grado e' consentito a coloro che, entro il

31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano

compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo,

il nono e il decimo anno di eta'.

 2. L'accesso all'esame di idoneita' per le classi seconda e terza

di scuola secondaria di primo grado e' consentito a coloro che, entro

il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano

compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno

di eta'.

 3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale

non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e

dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilita'

genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione

preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le

alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneita' al termine del

quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo

grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo

ciclo d'istruzione, in qualita' di candidati privatisti presso una

scuola statale o paritaria. Sostengono altresi' l'esame di idoneita'

nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o

paritaria.

 4. L'esito dell'esame e' espresso con un giudizio di idoneita'

ovvero di non idoneita'.

 5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo

ciclo di istruzione in qualita' di candidati privatisti coloro che

compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui

sostengono l'esame, il tredicesimo anno di eta' e che abbiano

conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di

primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito

tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un

triennio.

 6. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati

privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7

presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

 7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in

Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di

maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e

gli alunni sostengono l'esame di idoneita' ove intendano iscriversi

ad una scuola statale o paritaria.

 Art. 11

 Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita'

 e disturbi specifici di apprendimento

 1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita'

certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al

comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base dei

documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio

1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli

articoli da 1 a 10.

 2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' i

docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del

decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

 3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato

conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto

disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano

educativo individualizzato.

 4. Le alunne e gli alunni con disabilita' partecipano alle prove

standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i

docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure

compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non

fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova

ovvero l'esonero della prova.

 5. Le alunne e gli alunni con disabilita' sostengono le prove di

esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' ogni altra forma

di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno

scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

 6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo

ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano

educativo individualizzato, relativo alle attivita' svolte, alle

valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per

l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario,

utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione

vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso

dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai

livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno

valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del

conseguimento del diploma finale.

 7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei

criteri previsti dall'articolo 8.

 8. Alle alunne e agli alunni con disabilita' che non si presentano

agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale

attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della

scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e

formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di

ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di

istruzione e formazione.

 9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di

apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010,

n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la

partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono

coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella

scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola

secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

 10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA

certificato le istituzioni scolastiche adottano modalita' che

consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di

apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure

dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8

ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

 11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

la commissione puo' riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di

cui al comma 9, tempi piu' lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne

e alunni puo' essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e

strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati

per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali

allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la

validita' delle prove scritte.

 12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo

specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di

lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione

stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva della

prova scritta di lingua straniera.

 13. In casi di particolare gravita' del disturbo di apprendimento,

anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal

certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della

famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, e'

esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un

percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene

prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore

equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento

del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei

criteri previsti dall'articolo 8.

 14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove

standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle

suddette prove il consiglio di classe puo' disporre adeguati

strumenti compensativi coerenti con il piano didattico

personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova

scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della

lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese

di cui all'articolo 7.

 15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo

ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta

menzione delle modalita' di svolgimento e della differenziazione

delle prove.

Capo III
Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

 Art. 12

 Oggetto e finalita'

 1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione

secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento

conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze,

abilita' e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con

riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida

per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in

funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine

superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

 2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale

specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto

anche della partecipazione alle attivita' di alternanza

scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del

percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge

13 luglio 2015 n. 107.

 3. L'esame di Stato tiene altresi' conto delle attivita' svolte

nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto

all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

 4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca sono disposte annualmente le modalita' organizzative ed

operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami

preliminari.

 5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e

monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e

paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli

esami di Stato, di idoneita' ed integrativi, nonche' sulle iniziative

organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per

il recupero delle carenze formative.

 Art. 13

 Ammissione dei candidati interni

 1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualita' di

candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato

l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di

secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

 2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di

scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente

scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo

quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente

della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo

studente in possesso dei seguenti requisiti:

 a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale

personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,

comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno

2009, n. 122;

 b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove

predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di

apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di

cui all'articolo 19;

 c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo

quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e

nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di

esame di idoneita', siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di

corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di

alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di

Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3,

ultimo periodo;

 d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o

gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto

secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non

inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi

in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di

classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione

all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione,

il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli

alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione

cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il

voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne

e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se

determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

 3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli

studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di

«Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e

formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il

corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese

stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca e le regioni o province autonome.

 4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato

conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno

riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di

otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno

di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso

di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno

riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna

disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel

comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il

penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe

successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si

riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle

attivita' alternative.

 Art. 14

 Ammissione dei candidati esterni

 1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualita' di

candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo,

coloro che:

 a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in

cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di

istruzione;

 b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo

grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del

corso prescelto, indipendentemente dall'eta';

 c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso

di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno

quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di

diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

 d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima

del 15 marzo.

 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10

dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non

siano in possesso di promozione all'ultima classe e' subordinata al

superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro

preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o

degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o

dell'idoneita' alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal

piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresi' l'esame

preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo

anno, i candidati in possesso di idoneita' o di promozione all'ultimo

anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno

comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il

superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato

superamento dell'esame di Stato, vale come idoneita' all'ultima

classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della

classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione

alla quale il candidato e' stato assegnato; il candidato e' ammesso

all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in

ciascuna delle prove cui e' sottoposto.

 3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione

agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente

competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi,

distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti

scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del

candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo

di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di

assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.

Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale

devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti,

dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va

presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti

tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il

loro numero non puo' superare il cinquanta per cento dei candidati

interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati

di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove

prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le

istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata

osservanza delle disposizioni del presente comma preclude

l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita'

penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle

istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato

e' altresi' subordinata alla partecipazione presso l'istituzione

scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale

predisposta dall'INVALSI nonche' allo svolgimento di attivita'

assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca.

 4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che

non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione

secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche

italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualita'

di candidati esterni, con le medesime modalita' previste per questi

ultimi.

 Art. 15

 Attribuzione del credito scolastico

 1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce

il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e

nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici

per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il

quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono

attivita' e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli

studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di

religione cattolica e per le attivita' alternative alla religione

cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi

insegnamenti.

 2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto e'

stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle

studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il

credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per

merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per l'anno

non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La

tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni

ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno

sostenuto esami di idoneita'. Per i candidati che svolgono l'esame di

Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella

reca la conversione del credito scolastico conseguito,

rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di

corso.

 3. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal

consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare

di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione

del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

 Art. 16

 Commissione e sede di esame

 1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni

scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.

 2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali

e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei

criteri di cui all'articolo 14, comma 3, e secondo le modalita'

previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 12, comma 4.

 3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo

in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione,

comunque denominati, e' fatto divieto di sostenere gli esami in

scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro

gestore avente comunanza di interessi.

 4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di

esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi,

presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e

composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre

membri interni. In ogni caso, e' assicurata la presenza dei

commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I

commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio scolastico

regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non piu' di trentacinque

candidati.

 5. Presso l'Ufficio scolastico regionale e' istituito l'elenco dei

presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici,

nonche' docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso

di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che assicura

specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della

funzione di presidente.

 6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle

prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali

sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

 Art. 17

 Prove di esame

 1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di

ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i

mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonche' i criteri,

gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La

commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei

lavori.

 2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un

colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

 3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della

lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge

l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche

e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un

elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico,

letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e

tecnologico. La prova puo' essere strutturata in piu' parti, anche

per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare

della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e

logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte

del candidato.

 4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica,

pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto

una o piu' discipline caratterizzanti il corso di studio ed e' intesa

ad accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze attese dal

profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello

studente dello specifico indirizzo.

 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali

e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo

svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da

privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici

fondamentali.

 6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni

d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie

di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo

18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le

griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le

abilita' acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei

contenuti disciplinari.

 7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio,

le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie

caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto

di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le

modalita' organizzative relative allo svolgimento del colloquio di

cui al comma 9.

 8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per

tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una

commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la

seconda prova ha carattere pratico ed e' tesa ad accertare le

competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della

prova e' predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le

specificita' del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione

scolastica.

 9. Il colloquio ha la finalita' di accertare il conseguimento del

profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o

dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di

quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio

2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti,

esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei

contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacita'

di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare

in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve

relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza

scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni

la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attivita' di cui

all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.

 10. Il colloquio accerta altresi' le conoscenze e competenze

maturate dal candidato nell'ambito delle attivita' relative a

«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1

del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel

documento del consiglio di classe di cui al comma 1.

 11. Per i candidati risultati assenti ad una o piu' prove, per

gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, e' prevista una

sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e, in casi

eccezionali, particolari modalita' di svolgimento degli stessi.

 Art. 18

 Esiti dell'esame

 1. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun

candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che e' il

risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame

alle prove e al colloquio di cui all'articolo 17 e dei punti

acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un

massimo di quaranta punti.

 2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la

valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4

dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione

del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'articolo 17,

comma 7, e' definita la ripartizione del punteggio delle tre prove

scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per

specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di

accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove

d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione

definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.

 3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 e'

pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della

commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per

l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del

medesimo articolo.

 4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di

sessanta centesimi.

 5. La commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio

fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un

credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo

nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.

 6. La commissione all'unanimita' puo' motivatamente attribuire la

lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti

senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione

che:

 a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto

unanime del consiglio di classe;

 b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni

prova d'esame.

 7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale

conseguito, inclusa la menzione della lode, e' pubblicato,

contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo

dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non

diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

 Art. 19

 Prove scritte a carattere nazionale

 predisposte dall'INVALSI

 1. Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola

secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale,

computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i

livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e

inglese, ferme restando le rilevazioni gia' effettuate nella classe

seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente

della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli

studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal

consiglio di classe, e' prevista una sessione suppletiva per

l'espletamento delle prove.

 2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di

apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilita' di

comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di

riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con

gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

 3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali

costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita' ordinarie

d'istituto.

 Art. 20

 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti

 con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento

 1. Le studentesse e gli studenti con disabilita' sono ammessi a

sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di

classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse

hanno valore equipollente all'interno del piano educativo

individualizzato.

 2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita

dal consiglio di classe, relativa alle attivita' svolte, alle

valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la

comunicazione, predispone una o piu' prove differenziate, in linea

con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano

educativo individualizzato e con le modalita' di valutazione in esso

previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il

rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di

istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello

svolgimento di prove differenziate.

 3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle

prove d'esame, la commissione puo' avvalersi del supporto dei docenti

e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente

durante l'anno scolastico.

 4. La commissione potra' assegnare un tempo differenziato per

l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilita'.

 5. Alle studentesse e agli studenti con disabilita', per i quali

sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a

quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o

che non partecipano agli esami o che non sostengono una o piu' prove,

viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli

elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso

di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con

l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna

delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

 6. Per le studentesse e gli studenti con disabilita' il riferimento

all'effettuazione delle prove differenziate e' indicato solo nella

attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

 7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con

disabilita' il curriculum della studentessa e dello studente di cui

al successivo articolo 21, comma 2.

 8. Le studentesse e gli studenti con disabilita' partecipano alle

prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe

puo' prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo

svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre

specifici adattamenti della prova.

 9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di

apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010,

n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del

secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente

articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.

 10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal

consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche

situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le

modalita' didattiche e le forme di valutazione individuate

nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

 11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA

possono utilizzare tempi piu' lunghi di quelli ordinari per

l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti

compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano

gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque

siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che

venga pregiudicata la validita' delle prove scritte. Nel diploma

finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti

compensativi.

 12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un

percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove

scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in

cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta,

sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova

scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa

dalla prova scritta di lingua straniera.

 13. In casi di particolari gravita' del disturbo di apprendimento,

anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal

certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta

della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe,

sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un

percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato

sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie,

coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio

dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti

candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate

e' indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse

all'albo dell'istituto.

 14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove

standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle

suddette prove il consiglio di classe puo' disporre adeguati

strumenti compensativi coerenti con il piano didattico

personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati

dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento

della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua

inglese.

 Art. 21

 Diploma finale e curriculum

 della studentessa e dello studente

 1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame

di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la

circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea,

attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonche' il

punteggio ottenuto.

 2. Al diploma e' allegato il curriculum della studentessa e dello

studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano

degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a

ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma

descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove

scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente

per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la

certificazione sulle abilita' di comprensione e uso della lingua

inglese. Sono altresi' indicate le competenze, le conoscenze e le

abilita' anche professionali acquisite e le attivita' culturali,

artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte

in ambito extra scolastico nonche' le attivita' di alternanza

scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi

di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio

2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo

del lavoro.

 3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi

precedenti.

Capo IV
Disposizioni finali

 Art. 22

 Valutazione di alunne, alunni, studentesse

 e studenti in ospedale

 1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che

frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi

di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che

impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di

appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo

individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini

della valutazione periodica e finale.

 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia

una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza,

i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi

effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento,

la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati

dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna,

l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di

svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale

tutte le prove o alcune di esse. Le modalita' attuative del presente

comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.

 3. Le modalita' di valutazione di cui al presente articolo si

applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

 Art. 23

 Istruzione parentale

 1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o

dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che

esercitano la responsabilita' genitoriale, sono tenuti a presentare

annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del

territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono

annualmente l'esame di idoneita' per il passaggio alla classe

successiva in qualita' di candidati esterni presso una scuola statale

o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

 Art. 24

 Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano

 1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle

Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di

Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di

attuazione.

 2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e,

per le scuole delle localita' ladine, la padronanza delle lingue

scolastiche ladina, italiana e tedesca e' accertata anche nell'ambito

di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia

autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione

linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a

carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalita'

di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate

tra la provincia e l'INVALSI.

 3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue

sloveno-italiano la padronanza della seconda lingua e' accertata

anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato.

Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI sono

tradotte o elaborate in lingua slovena.

 Art. 25

 Scuole italiane all'estero

 1. Per le alunne e gli alunni che frequentano le scuole italiane

all'estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione

degli articoli 4, 7 e 19.

 2. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del

secondo ciclo di istruzione avviene in assenza dell'espletamento

delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.

 Art. 26

Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni

 1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli

articoli 23 e 27, nonche' gli articoli 24 e 25 con riferimento alla

disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal

1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente

decreto, l'articolo 22, nonche' gli articoli 24 e 25 con riferimento

alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a

decorrere dal 1° settembre 2018.

 2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all'articolo 13 del

decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122

dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le seguenti:

«ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per

l'esame di Stato del primo ciclo». Con effetto a partire dal 1°

settembre 2018, l'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto

del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e' sostituito

dal seguente: «Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria

nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della

scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola

secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere

dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul

Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.

204.».

 3. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 sono disposte le

seguenti abrogazioni:

 a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e 4, del

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

 b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del

decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

 c) articolo 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 1°

settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n.

169;

 d) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.

147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n.

176.

 4. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 sono disposte le

seguenti abrogazioni:

 a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12,

nonche' articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;

 b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.

53.

 5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di

cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del

Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonche'

l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.

137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere

efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo

ciclo di istruzione.

 6. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere

efficacia:

 a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e 4,

articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica

22 giugno del 2009, n. 122.

 Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere

efficacia:

 a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8;

 b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi 5 e 6,

articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del decreto

del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

 Art. 27

 Disposizioni finanziarie

 1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare

attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti

delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento,

previsti dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, comma 2, e

dall'articolo 6, comma 3, sono effettuate da ciascuna istituzione

scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle

risorse disponibili a legislazione vigente.

 3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo 12, comma

5, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a

legislazione vigente.

 4. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7,

comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, pari a euro 1.064.000 per l'anno

2017, a euro 3.545.000 per l'anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere

dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015,

n. 107.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017

 MATTARELLA

 Gentiloni Silveri, Presidente del

 Consiglio dei ministri

 Fedeli, Ministro dell'istruzione,

 dell'universita' e della ricerca

 Madia, Ministro per la semplificazione

 e la pubblica amministrazione

 Padoan, Ministro dell'economia e delle

 finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 Allegato A

 (di cui all'articolo 15, comma 2)

 TABELLA

 Attribuzione credito scolastico

=====================================================================

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito|

| voti | ANNO | IV ANNO | V ANNO |

+==========+====================+==================+================+

| M < 6 |  - |  - | 7-8 |

+----------+--------------------+------------------+----------------+

| M = 6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 |

+----------+--------------------+------------------+----------------+

| 6< M ≤ 7 | 8-9 | 9-10 | 10-11 |

+----------+--------------------+------------------+----------------+

| 7< M ≤ 8 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |

+----------+--------------------+------------------+----------------+

| 8< M ≤ 9 | 10-11 | 11-12 | 13-14 |

+----------+--------------------+------------------+----------------+

|9< M ≤ 10 | 11-12 | 12-13 | 14-15 |

+----------+--------------------+------------------+----------------+

 Regime transitorio

 Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:

 Tabella di conversione del credito conseguito

 nel III e nel IV anno:

 =============================================

 | Somma crediti | Nuovo credito |

 |conseguiti per il III|attribuito per il III|

 | e per il IV anno | e IV anno (totale)  |

 +=====================+=====================+

 |6 | 15 |

 +---------------------+---------------------+

 |7 | 16 |

 +---------------------+---------------------+

 |8 | 17 |

 +---------------------+---------------------+

 |9 | 18 |

 +---------------------+---------------------+

 |10 | 19 |

 +---------------------+---------------------+

 |11 | 20 |

 +---------------------+---------------------+

 |12 | 21 |

 +---------------------+---------------------+

 |13 | 22 |

 +---------------------+---------------------+

 |14 | 23 |

 +---------------------+---------------------+

 |15 | 24 |

 +---------------------+---------------------+

 |16 | 25 |

 +---------------------+---------------------+

 Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:

 Tabella di conversione del credito conseguito

 nel III anno:

 =============================================

 | | Nuovo credito |

 | Credito conseguito |attribuito per il III|

 | per il III anno | anno |

 +=====================+=====================+

 |3 | 7 |

 +---------------------+---------------------+

 |4 | 8 |

 +---------------------+---------------------+

 |5 | 9 |

 +---------------------+---------------------+

 |6 | 10 |

 +---------------------+---------------------+

 |7 | 11 |

 +---------------------+---------------------+

 |8 | 12 |

 +---------------------+---------------------+

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |